



# COMUNE DI LORETO APRUTINO

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 53 DEL 22/12/2023

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175: APPROVAZIONE

L'anno duemilaventitre, addì ventidue, del mese di Dicembre alle ore 16:47, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Si è riunito in sessione ordinaria chiusa al pubblico di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale all'appello nominale risultano:

<b>COGNOME E NOME</b>	<b>PRESENTE</b>
MARIOTTI RENATO	SI
DI TONNO ANTONELLA	SI
ACCONCIAMESSA FEDERICO	SI
PICA MASSIMO	SI
FERRI GERALDINE	SI
PELLEGRINI LUCA	SI
LEGNINI ROBERTA	SI
RUGGIERI DANIELE	SI
MASSIMI MANUEL	SI
BUCCELLA GIANLUCA	SI
D'AMICO ROCCO	SI
VALLOZZA MANUELA	SI
DELLE MONACHE ANTONIO	SI

Presenti n° 13 Assenti n° 0

Partecipa il Segretario Generale D'INCECCO MARZIA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il PICA MASSIMO, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri:

VALLOZZA MANUELA



attività svolte dalle società partecipate, in secondo luogo la verifica delle ragioni per cui vi è la detenzione da parte dell'Ente e da verificare che sia funzionale alla gestione dei servizi dell'Ente.

Dalla disamina operata già da qualche tempo si riscontra che vi siano elementi di non coerenza per detenere alcune partecipazioni. Sulla SIG comunica una linea comune con i Comuni di Penne e Collecervino in quanto si tratta di una quota di maggioranza dei soci pubblici e ricorda che diversamente un'operazione differente ha reso la quota detenuta nella Vestina Gas dal 32% al 28%.

Per il dettaglio del dibattito e degli interventi si rinvia alla trascrizione della registrazione della seduta depositata agli atti.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**RICHIAMATO** il D.Lgs. n. 175/2016 (T.U.S.P.), e in particolare l'art. 20, il quale recita:

*"1. ... le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. ...*

*2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevano:*

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in societarie che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in societarie che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4";*

### **ATTESO:**

- Che il Piano di razionalizzazione persegue l'obiettivo di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa nonché il buon andamento dell'azione amministrativa;
- che il criterio di legittimità, che consente il mantenimento delle partecipazioni societarie viene individuato dal D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. nell'attività svolta dalla società medesima, per poi indagare su elementi economici e organizzativi dello strumento societario;
- Che la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Regione Lombardia, con la deliberazione n. 77 del 10 giugno 2020 rileva che ai fini del mantenimento della partecipazione gli Enti dovranno valutare la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 4, del D.Lgs. n. 175/2016, ossia i cosiddetti "vincolo di scopo" e "vincolo di attività";
- Che l'art. 4 comma 1, focalizzando l'attenzione sul tipo di attività rientrante nell'oggetto sociale, precisa che tali attività devono essere "strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali" (vincolo di scopo). L'art. 4, comma 2, prevede che le Amministrazioni possano costituire, acquisire o mantenere partecipazioni in società, dirette o indirette, esclusivamente per lo svolgimento delle attività elencate nel comma stesso (vincolo di attività), come riportate al par. 2 della presente relazione e che a tal fine (sempre Corte dei Conti Lombardia, Sezione Controllo, con la deliberazione n. 160 del 17 aprile 2019) "non è sufficiente che la partecipazione sia idonea a

*garantire il perseguimento di finalità istituzionali dell'ente, ma la stessa deve essere a tal fine indispensabile".*

**CONSIDERATO:**

- Che la Corte dei conti, Sezione Regionale di Controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte dei Conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;
- Che, quindi, questo Comune è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2022;

**CONSIDERATO**, inoltre, che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**RILEVATO** che il Comune di Loreto Aprutino con propria deliberazione di Consiglio Comunale n.29 del 28/09/2017 ad oggetto: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AI SENSI DELL'ART. 24 LEGISLATIVO DEL 19 AGOSTO 2016 N.175 ha deliberato in merito e provveduto alla ricognizione come previsto dalle norme richiamate ed alle comunicazioni previste per legge;

l'atto di ricognizione delle società partecipate al 31.12.2021, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 46 del 27.12.2022;

**CONSIDERATO** che l'art. 20, comma 1, del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

**CONSIDERATO** che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'art. 17 del D.L. n. 90/2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'art. 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4;

**TENUTO CONTO** che ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, comma 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, comma 2, del Testo Unico;
- 2) non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) tra quelle previste dall'art. 20, comma 2, T.U.S.P.:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di Amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, comma 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del decreto correttivo;
- e) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- f) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

**CONSIDERATO**, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**TENUTO CONTO** che è fatta comunque salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Loreto Aprutino e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

**CONSIDERATO** che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli Enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

**VISTE** le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P.;

**VALUTATE** pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**TENUTO CONTO** del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

**CONSIDERATO** che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4, e alla struttura di cui all'art. 15, T.U.S.P.;

**CONSIDERATO** inoltre che rispetto:

- **alla SOCIETÀ VESTINA GAS E LUCE** si conferma il mantenimento al 31.12.2022 e si propone di costruire un percorso di dismissione della quota sociale che preservi, quanto più possibile, il valore della partecipazione, addivenendo alla effettiva dismissione nel momento economicamente più vantaggioso in virtù di quanto dichiarato dalla governance del ritorno all'utile di esercizio nel 2024 e, dunque, ad una maggiore valorizzazione della quota sociale in sede di vendita e parrebbe opportuno subordinare ogni decisione in merito alla determinazione del momento utile alla dismissione della partecipazione sociale alla esecuzione di una attività di due diligence legale e contabile, volta, tra le altre cose, a determinare il valore attuale e prospettico della partecipazione, la natura ed efficacia del piano di risanamento proposto dal C.d.a. e/o, più in generale, a consentire, medio tempore, la partecipazione proattiva del Comune alla gestione ed effettiva amministrazione della propria partecipata.
- **alla SOCIETÀ INTERCOMUNALE GAS SPA** si conferma il mantenimento della società al 31.12.2022, ravvisando, comunque, l'intenzione dell'ente per tale partecipazione di avviare un percorso per l'alienazione della quota detenuta attraverso un'attività di due diligence legale e contabile, volta, tra le altre cose, a determinare il valore attuale e prospettico della partecipazione e determinare la dismissione nel momento economicamente più vantaggioso e, dunque, ad una maggiore valorizzazione della quota sociale in sede di vendita;
- **al DAQ (DISTRETTO ALIMENTARE DI QUALITÀ) OLIO D'OLIVA D'ABRUZZO**, si propone la volontà di procedere al recesso, in quanto le attività statutarie non sono riconducibili alle attività che realizzano servizi di interesse generale, secondo lo Statuto che all'art. 8 disciplina la specifica procedura per l'alienazione della quota, il quale prevede la comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione al fine di darne informazione ai soci per l'esercizio del diritto di prelazione, con le modalità dettagliate nella norma in parola; e ove non venisse esercitata la prelazione, la possibilità di alienare la quota a favore di soggetti terzi con la procedura ivi disciplinata, e fatto salvo il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2473 del codice civile ove la procedura di alienazione non andasse a buon fine;
- **a TERRE D'ABRUZZO SOCIETÀ CONSORTILE ARL** si conferma la volontà di dismettere la quota di partecipazione. In data 20.09.2023 è stata reiterata al Presidente della società la decisione di procedere all'alienazione della partecipazione già deliberata con atto del C.C. n. 29 del 28/09/2017, in occasione della revisione straordinaria, chiedendo le modalità per operare la dismissione della quota. Alla data della presente relazione la nota non è stata riscontrata;

**VISTO** l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica **ALLEGATO A)** alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

**PRESO ATTO:**

- del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio competente in ordine alla regolarità tecnica;
- del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;  
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;  
Visto lo Statuto Comunale;  
Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Con voti favorevoli resi all'unanimità per alzata di mano;

### **DELIBERA**

1. Di approvare la ricognizione al **31 dicembre 2022** delle società in cui il Comune di Loreto Aprutino detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175;
2. Di prendere atto che la ricognizione effettuata **prevede** misure di razionalizzazione, esprimendo l'intenzione dell'Amministrazione di porre in essere un percorso che addivenga alla dismissione delle quote di partecipazione detenute in Vestina Gas e Luce, e Sig Spa, Terre d'Abruzzo e DAQ, come esposto nella relazione tecnica, allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. Di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'Ente in materia di società partecipate ed in particolare:
  - a. di costruire un percorso di dismissione delle quote detenute nelle società Vestina Gas e Luce e Sig SpA che preservi, quanto più possibile, il valore della partecipazione, addivenendo alla effettiva dismissione nel momento economicamente più vantaggioso per una maggiore valorizzazione della quota sociale in sede di vendita;
  - b. Di procedere al recesso da Terre d'Abruzzo e dal DAQ come già previsto nel piano di razionalizzazione in precedenza approvato;
4. Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;
5. Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20, comma 3, del T.U.S.P.

Infine, il Consiglio comunale, con separata votazione espressa nei termini che seguono: voti favorevoli resi all'unanimità per alzata di mano;

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

---

### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. **RASSETTA BARBARA** in data **18/12/2023** ha espresso parere **FAVOREVOLE**

---

### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il Responsabile del Servizio Economico - Finanziario ai sensi dell'art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. **RASETTA BARBARA** in data **18/12/2023** ha espresso parere **FAVOREVOLE**

---

Presidente  
PICA MASSIMO

Segretario Generale  
D'INCECCO MARZIA

### **NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 7**

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione **D'ANNUNZIO FABIO** attesta che in data 03/01/2024 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio.

La Delibere è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge



# COMUNE DI LORETO APRUTINO

## PROVINCIA DI PESCARA

### *Parere sulla proposta di deliberazione di consiglio comunale*

**OGGETTO:** RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AL 31 DICEMBRE 2018 EX ART. 20, D.LGS. 19.08.2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017, N. 100. APPROVAZIONE RICOGNIZIONE AL 31/12/2021.

### ***PARERE DI REGOLARITA TECNICA***

Il sottoscritto Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 49 del D.L.gs 18 agosto 2000 n° 267, esprime il proprio parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica per quanto di competenza.

Loreto Aprutino, lì 15.12.2023

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**(Dr.ssa Marzia D'Incecco)**

COMUNE DI LORETO APRUTINO

*PROVINCIA DI PESCARA*

**Ricognizione periodica  
delle partecipazioni pubbliche  
al 31 dicembre 2022**

**(articolo 20, comma 1 e seguenti, D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. - T.U.S.P.)**

**Relazione tecnica**

## **Indice generale**

1. INTRODUZIONE .....
2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE..... ..
3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE.....
4. CONCLUSIONI.....

## 1. INTRODUZIONE

La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un *"processo di razionalizzazione"* delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il *"coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato"*. In adesione a tale disposto legislativo il Comune di LORETO APRUTINO, con atto del Consiglio comunale n. 13 IN DATA 29 MAGGIO 2015 approvava il Piano di razionalizzazione delle società partecipate dal Comune di Loreto Aprutino;

Le società partecipate direttamente dal Comune di Loreto Aprutino, aggiornate alla data della presente relazione, sono le seguenti:

- 1) SIG spa, partecipata al 12,10% dall'ente;
- 2) TUA (ex ARPA spa), partecipata al 0,01%;
- 3) AMBIENTE SPA, partecipata al 0,69%;
- 4) VESTINA GAS, partecipata al 32% al 31.12.2022;
- 5) ERSI (ex Ato), partecipata al 1,00%;
- 6) ACA SPA, partecipata al 1,45%;
- 7) PESCARA INNOVA SRL Srl partecipata al 3,75%;
- 8) CONSORZIO SVILUPPO INDUSTRIALE AREA CH-PE, partecipata al 1,39%;
- 9) RI.SCO PESCARA srl partecipata al 43% (in liquidazione);
- 10) TERRE D'ABRUZZO – SOCIETA' CONSORTILE A.R.L partecipata al 0,05%;
- 11) FONDAZIONE MUSEI CIVICI DI LORETO APRUTINO partecipata al 45%;
- 12) DAQ OLIO D'OLIVA D'ABRUZZO SOCIETA' CONSORTILE ARL partecipata all'1%;

Tali partecipazioni sono state oggetto del Piano del 2015, ad eccezione della fondazione Musei Civici di Loreto A., non ritenendola annoverabile tra le società oggetto di razionalizzazione, allora l'amministrazione aveva ritenuto di conservarne la proprietà di dette società, motivando la decisione.

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il nuovo Testo Unico delle Società partecipate (D.Lgs. 175 del 19.08.2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni di detto decreto hanno ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società che all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1,2,23 e 26);

- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica ed acquisto di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (art. 11 e 12);
- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);
- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società "in house" (art. 16);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);
- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);
- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 (art. 22);
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21);
- l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);
- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28).

In base all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP.

L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato al MEF, entro il 31 ottobre 2017 (scadenza poi differita al 10 novembre 2017), esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90.

Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a), del TUSP).

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 28/09/2017 questo Comune ha provveduto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla predetta data, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di una amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 T.U.S.P..

Ne è scaturito IL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE che è stato allegato alla citata deliberazione e da cui risultava la volontà di alienazione delle seguenti partecipazioni:

- Pescarainnova srl;
- Terre d'Abruzzo società consortile arl;

In conseguenza di quanto sopra con nota prot. n. 13978 in data 12.10.2018, ai fini della cessione della partecipazione detenuta nella soc. Pescarainnova Srl, pari al 3,75%, si provvedeva a richiedere a tutti i comuni soci di comunicare entro 30 gg. l'esistenza di un interesse a rilevare le quote possedute da questo Comune al prezzo di € 750,00. Non essendo pervenute comunicazioni in merito da parte dei Comuni soci, la partecipazione detenuta nella soc. Pescarainnova restava, pertanto, nella disponibilità di questo Comune. La Provincia di Pescara in data 09.09.2021 prot. 10937 per quanto concerne Pescara Innova srl ha fatto pervenire, la propria deliberazione n. 15 del 20.04.2021 con la quale si propone la messa in liquidazione per impossibilità al raggiungimento dell'oggetto sociale della stessa società.

Il Comune di Loreto Aprutino con Delibera di Consiglio Comunale n. 35 23.09.2021 ha recepito la volontà del socio di maggioranza – Provincia di Pescara – ed è stato dato ampio mandato al Sindaco pro-tempore affinché rappresentasse presso il CdA della PESCARA INNOVA SRL la volontà di effettuare le operazioni necessarie alla liquidazione della società.

Per quanto concerne la società consortile a.r.l Terre D'Abruzzo si conferma la volontà di recesso tenendo conto della quota di partecipazione irrisoria di € 50,40.

## 2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

L'art. 20 del T.U.S.P. "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*" al comma 1 prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Sempre ai sensi del comma 2, il Piano è corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione.

Ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*", al comma 3 si prevede che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, e trasmessi con le modalità definite al comma 3 medesimo. Infine, il successivo comma 4 del succitato articolo prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano che evidenzii i risultati conseguiti, entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

Il provvedimento di cui sopra, adeguatamente motivato, deve essere adottato dall'organo dell'ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all'esterno la volontà dell'ente medesimo al fine di far ricadere su quest'ultimo gli effetti dell'attività compiuta. Per gli enti locali è da intendersi che il provvedimento deve essere approvato con delibera consiliare.

Come delineato all'articolo 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo).

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, per "partecipazione" si deve intendere "la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi".

Una società si considera:

- partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente.

Pertanto, rientrano fra le "partecipazioni indirette" soggette alle disposizioni del TUSP sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in

una società o in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto).

Con riferimento a quest'ultimo caso, in considerazione del fatto che la "tramite" è controllata da più enti, ai fini dell'analisi della partecipazione e dell'eventuale individuazione delle misure di razionalizzazione da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, le Amministrazioni che controllano la società "tramite" sono invitate a utilizzare opportune modalità di coordinamento (tra queste, ad esempio, la conferenza di servizi) per determinare una linea di indirizzo univoca sulle misure di razionalizzazione da adottare, da rendere nota agli organi societari

La nozione di organismo "tramite" non comprende gli enti che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione del TUSP ai sensi del menzionato articolo 2, comma 1, lett. a), come i consorzi di cui all'art. 31 del TUEL e le aziende speciali di cui all'art. 114 del TUEL che dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute.

L'art. 20, comma 2, lett. d), del TUSP, stabilisce inoltre che le amministrazioni pubbliche devono adottare misure di razionalizzazione per le partecipazioni detenute in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Ai sensi dell'art. 26, comma 12-quinquies, del TUSP, detta soglia è ridotta a cinquecentomila euro fino all'adozione dei piani di razionalizzazione riferiti al 31 dicembre 2019.

Nell'applicazione di tale norma si deve fare riferimento al bilancio individuale di ciascuna società partecipata con specifico riferimento all'area ordinaria della gestione aziendale, al fine di individuare la misura della "dimensione economica" dell'impresa.

Per l'analisi effettuata, sulla base delle indicazioni contenute nelle Linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, si rimanda all'allegato "1" - Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016 - che forma parte integrante e sostanziale alla presente relazione.

### **3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE**

In attuazione di quanto stabilito con deliberazione di Consiglio comunale n.29 del 28/09/2017, questo Comune ha provveduto a stabilire le attività e le procedure necessarie per portare a compimento il piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, con particolare riferimento a quelle delle quali è stata decisa la dismissione, operazione quest'ultima che richiede lo svolgimento di iter complessi e articolati.

#### **PESCARAINNOVA srl**

In particolare, per quanto riguarda la soc. PESCARAINNOVA srl con nota prot. n. 13978 in data 12.10.2018, ai fini della cessione della partecipazione detenuta nella citata soc. PescaraInnova Srl, pari al 3,75%, si provvedeva a richiedere a tutti i comuni soci di



comunicare entro 30 gg. l'esistenza di un interesse a rilevare le quote possedute da questo Comune al prezzo di € 750,00. Non essendo pervenute comunicazioni in merito da parte dei Comuni soci, pertanto la partecipazione detenuta nella soc. PescaraInnova restava nella disponibilità di questo Comune.

La Provincia di Pescara in data 09.09.2021 prot. 10937 per quanto concerne Pescara Innova srl ha fatto pervenire, la propria deliberazione n. 15 del 20.04.2021 con la quale si propone la messa in liquidazione per impossibilità al raggiungimento dell'oggetto sociale della stessa società.

Il Comune di Loreto Aprutino con Delibera di Consiglio Comunale n. 35 23.09.2021 ha recepito la volontà del socio di maggioranza – Provincia di Pescara – ed è stato dato ampio mandato al Sindaco pro-tempore affinché rappresentasse presso il CdA della PESCARA INNOVA SRL la volontà di effettuare le operazioni necessarie alla liquidazione della società. Alla data della presente relazione non si hanno comunicazioni ufficiali circa lo stato della procedura;

### **ASMEL CONSORTILE A.R.L**

Nell' anno 2018 con delibera di Consiglio Comunale n° 55 in data 29/10/2018 ad oggetto "Adempimenti ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 18/04/2016 n° 50 – Acquisto quote societarie - Contrale di committenza ASMEL Consortile a.r.l - per adesione centrale di committenza in house" si è proceduto all'adesione all' ASMEL CONSORTILE A.R.L provvedendo di conseguenza alla sottoscrizione di una quota societaria per un importo di euro 1.105,00.

Con delibera del Consiglio Comunale n. 37 in data 30/12/2020 ad oggetto RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AL 31 DICEMBRE 2018 EX ART. 20, D.LGS. 19.08.2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017, N. 100. APPROVAZIONE RICOGNIZIONE AL 31/12/2019 si riteneva di procedere con il recesso dalla società consortile ASMEL alla quale non seguirono le procedure per la reale dismissione per cui per l'anno 2021 si è mantenuta la partecipazione.

Il Consiglio Comunale con atto n. 21 del 28.06.2022 ha deliberato il recesso dalla società Asmel ed Asmel consortile; l'atto è stato trasmesso agli interessati in data 04.07.2022 con prot. 9044 per cui, trascorsi 6 mesi, il recesso è diventato definitivo; bisogna dire, comunque, che l'ufficio competente dell'ente ha effettuato una visura camerale in data 12.12.2023 al fine di controllare l'effettività della decisione assunta dal Comune di Loreto Aprutino scoprendo che alla data della visura l'ente è ancora indicato quale socio di Asmel consortile probabilmente perché la Asmel consortile non ha provveduto alle comunicazioni ed azioni dovuti per rendere effettivo il recesso del Comune. A questo punto si solleciteranno i vertici Asmel per la conclusione e definizione del procedimento;

### **AMBIENTE S.P.A**

Dalle schede di rilevazione periodica trasmessa dalla Società Ambiente S.p.A in data 12.12.2022 prot. 17606 si evince che la partecipazione diretta del Comune di Loreto Aprutino nel capitale sociale della detta società è pari al 0,69% per 327 quote del valore di € 100,00 per un totale di € 32.700,00 e pertanto, si procede ad aggiornare la quota di partecipazione in parola;

### **VESTINA GAS E LUCE**

La società Vestina Gas e Luce partecipata dal Comune per il 32% fino al 31.12.2022 ha visto durante l'anno 2023 vicende societarie, espresse nella delibera di consiglio comunale n. 27 del 19.07.2023, che hanno visto la partecipazione ridursi al 28,8%.

Tale situazione è emersa a seguito dell'insediamento della nuova amministrazione, dopo le elezioni amministrative svoltesi il 14 e 15 maggio 2023, la quale ha voluto conoscere a fondo la situazione delle società partecipate dall'ente ed in particolare di quella relativa a

Vestina Gas e Luce. La ricognizione ha portato all'attenzione del nuovo Consiglio comunale le vicende di decremento della partecipazione detenuta dall'ente oltre ad una situazione economico-finanziaria della società critica per le annunciate perdite per l'anno 2022, risultata poi verificata, e presumibilmente per l'anno 2023. Alla data del presente atto la perdita del 2023 non è ancora né certa né tantomeno quantificata ma, solo probabile sulla base di una comunicazione del Presidente della società, risalente al 30.03.2023, nella quale prospettava perdite per gli anni 2022 e 2023 ed un ritorno all'utile nel 2024 sulla base di un Piano Industriale 2023-2028 ad oggi non in possesso del Comune, nonostante richieste specifiche e solleciti per la sua trasmissione (prot.12983 del 13.09.2023, 17475 del 11.12.2023 e 17673 13.12.2023).

Dalla situazione prospettata e dalla consapevolezza che la partecipazione dell'ente nella Vestina Gas e Luce non è più aderente ai principi legislativi contenuti nel Dlgs 175/2016 l'amministrazione attuale, anche sulla base di ripetute delibere della Corte dei Conti (110/23; 23/2021 e 109/2022), ha maturato l'idea di avviare un percorso che ha la finalità di dismettere l'intera quota di partecipazione detenuta.

Infatti, l'art. 4 del TUSP dispone: *“le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni o servizi non strettamente necessari al mantenimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali Società”*.

Appare preliminare ad ogni ulteriore successiva valutazione di merito, segnalare che, in ossequio alle norme regolatrici della materia, le attività di produzione e vendita di energia elettrica e gas naturale, cui la Vestina Gas e Luce è deputata, non appaiono necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Loreto, essendo piuttosto esse qualificabili come attività commerciali pure, sicché risulta consigliabile costruire un percorso di cessione della quota sociale che preservi, quanto più possibile, il valore della partecipazione, addivenendo alla effettiva dismissione nel momento economicamente più vantaggioso in virtù di quanto dichiarato dalla governance del ritorno all'utile di esercizio nel 2024 e, dunque, ad una maggiore valorizzazione della quota sociale in sede di vendita. Parrebbe opportuno subordinare ogni decisione in merito alla determinazione del momento utile alla dismissione della partecipazione sociale alla esecuzione di una attività di due diligence legale e contabile, volta, tra le altre cose, a determinare il valore attuale e prospettico della partecipazione, la natura ed efficacia del piano di risanamento proposto dal C.d.a. e/o, più in generale, a consentire, medio tempore, la partecipazione proattiva del Comune alla gestione ed effettiva amministrazione della propria partecipata.

Si deve, altresì, tenere in debita considerazione che, a mente dell'art. 14, comma 5 del D. Lgs. 175/2016 (TUSPP) sussiste il divieto di soccorso finanziario, da parte dell'Ente pubblico, nei confronti delle proprie partecipate che, per tre esercizi consecutivi, abbiano registrato perdite di esercizio.

I risultati di esercizio della Vestina Gas e Luce, nel periodo compreso tra il 2016 ed il 2022, sono i seguenti:

anno 2016: perdita Euro 603.342,00  
anno 2017: utile Euro 88.363,00  
anno 2018: utile Euro 255.100,00  
anno 2019: utile Euro 117.791,00  
anno 2020: utile Euro 24.450,67  
anno 2021: **perdita** Euro 157.186,00 anno  
2022: **perdita** Euro 1.248.263,32

Pertanto, in relazione a tali risultanze di esercizio ed in virtù del disposto dell'art. 14 TUSPP, laddove anche per l'anno 2023 dovesse registrarsi una perdita, a partire dal successivo esercizio 2024 non sarà più possibile, per l'Ente, ripianare eventuali ulteriori perdite sottoscrivendo aumenti di capitale, né rilasciare garanzie o aperture di credito;

## RISCO SRL

la Soc. RISCO srl in liquidazione è stata dichiarata fallita nell'anno 2014, come da comunicazione pervenuta a questo ente prot. 3488 del 15.03.2016; ad oggi, come da riscontro pervenuto, a seguito di richieste di notizie dell'ufficio finanziario, da parte del curatore incaricato dal Tribunale civile di Pescara, la situazione risulta essere la seguente: per la procedura concorsuale sono state risolte quasi tutte le controversie in essere; infatti con il Comune di Pianella (altro socio) è stato raggiunto accordo transattivo; la Cattolica Assicurazioni ha formulato proposta transattiva, accettata da controparti; resta in essere il contenzioso con l'Amministratore della Società, il quale ha impugnato in Cassazione la sentenza della Corte di Appello dell'Aquila (emessa a seguito di sentenza della Cassazione) che ha confermato il fallimento della Società Riscossioni Comunali Pescara a r.l. in liquidazione. Dalle informazioni assunte presso il procuratore legale della Curatela, alla data del presente atto, non è ancora stata fissato il calendario delle udienze di tale procedimento;

## Terre d'Abruzzo società consortile arl.

In data 20.09.2023 è stata reiterata al Presidente della società la decisione di procedere all'alienazione della partecipazione, già deliberata con atto del C.C. n. 29 del 28/09/2017 in occasione della revisione straordinaria, chiedendo le modalità per operare la dismissione della quota. Alla data della presente relazione la nota non è stata riscontrata;

**DAQ (DISTRETTO ALIMENTARE DI QUALITA') OLIO D'OLIVA D'ABRUZZO**, si propone la volontà di procedere al recesso, in quanto le attività statutarie non sono riconducibili alle attività che realizzano servizi di interesse generale, secondo lo Statuto che all'art. 8 disciplina la specifica procedura per l'alienazione della quota, il quale prevede la comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione al fine di darne informazione ai soci per l'esercizio del diritto di prelazione, con le modalità dettagliate nella norma in parola; e ove non venisse esercitata la prelazione, la possibilità di alienare la quota a favore soggetti terzi con la procedura ivi disciplinata, e fatto salvo il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2473 del codice civile ove la procedura di alienazione non andasse a buon fine;

In conclusione, per l'anno 2022 la situazione è la seguente:

### ELENCO N° 1

ENTI COMPONENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI LORETO APRUTINO PER L'ESERCIZIO 2022:

Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	% Quota di partecipazione	Attività svolta
91018080688	AMBIENTE SPA	1998	0,69	RACCOLTA, TRATTAMENTO, SMALTIMENTO RIFIUTI, RECUPERO MATERIALI
91015370686	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	1993	1,45	GESTIONE RISORSE IDRICHE
01671550687	VESTINA GAS SRL	2002	32,00	COMMERCIO GAS DISTRIBUITO MEDIANTE CONDOTTE
01671350682	SOCIETA' INTERCOMUNALE GAS SPA	2002	12,10	PRODUZIONE GAS DISTRIBUZIONE COMBUSTIBILE MEDIANTE CONDOTTE
01843880681	PESCARA INNOVA SRL (IN FASE DI MESSA IN LIQUIDAZIONE DA PARTE DEL SOCIO DI MAGGIORANZA PROV. DI PESCARA)	2007	3,75	HOLDING SERVIZI APPLICATIVI (ASP)
91050160687	FONDAZIONE DEI MUSEI CIVICI DI LORETO APRUTINO	1997	45,00	ATTIVITA' DI MUSEI

80000670697	CONSORZIO SVILUPPO INDUSTRIALE AREA CHIETI-PESCARA	1962	1,39	SVILUPPO DI PROGETTI IMMOBILIARI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
01930370687	RISCO SRL in Liquidazione DICHIARATA FALLITA	2013	43,00	ATTIVITA' DI STUDI COMMERCIALI, TRIBUTARI E REVISIONE CONTABILE
01662260684	TERRE D'ABRUZZO SOCIETA' CONSORTILE	2002	0,05	SVILUPPO PROGRAMMI A CARATTERE RURALI REALIZZAZIONE PROGETTI COMUNITARI
91022070683	DAQ OLIO D'OLIVA D'ABRUZZO SOCIETA' CONSORTILE ARL	2014	1,00	VALORIZZAZIONE SISTEMI DI PRODUZIONE AGROALIMENTARE DI QUALITA'
12236141003	ASMEL CONSORTILE SOC. CONS. A R.L. (IN FASE DI RECESSO)	2013	0,262	CENTRALE DI COMMITTENZA

La ricognizione così come effettuata **prevede** misure di razionalizzazione, esprimendo l'intenzione dell'Amministrazione di porre in essere un percorso che addivenga alla dismissione delle quote di partecipazione detenute in Vestina Gas e Luce, Sig Spa, Terre d'Abruzzo e DAQ, come esposto in narrativa.

#### 4. CONCLUSIONI

Tutto ciò premesso e considerato si ricorda che, come stabilito con atto di C.C. 29/2017, per:

##### ⇒ **AMBIENTE SPA**

Si conferma il mantenimento stante quanto disposto dal D.Lgs. nr. 152/2006 e alla L.R. nr. 36/2013, unitamente alla partecipazione indiretta della società Ecologica.

##### ⇒ **ACA SPA**

Si conferma il mantenimento, unitamente alla partecipata Hydrowatt srl.

##### ⇒ **VESTINA GAS SRL.**

Si conferma il mantenimento al 31.12.2022 e si propone costruire un percorso di dismissione della quota sociale che preservi, quanto più possibile, il valore della partecipazione, addivenendo alla effettiva dismissione nel momento economicamente più vantaggioso in virtù di quanto dichiarato dalla governance del ritorno all'utile di esercizio nel 2024 e, dunque, ad una maggiore valorizzazione della quota sociale in sede di vendita.

Parrebbe opportuno subordinare ogni decisione in merito alla determinazione del momento utile alla dismissione della partecipazione sociale alla esecuzione di una attività di due diligence legale e contabile, volta, tre le altre cose, a determinare il valore attuale e prospettico della partecipazione, la natura ed efficacia del piano di risanamento proposto dal C.d.a. e/o, più in generale, a consentire, medio tempore, la partecipazione proattiva del Comune alla gestione ed effettiva amministrazione della propria partecipata.

⇒ **SOCIETÀ INTERCOMUNALE GAS SPA.**

Si conferma il mantenimento della società al 2022, fermo restando l'obbligo a proseguire in via transitoria la gestione del servizio di distribuzione del gas fino alla data dell'affidamento al gestore aggiudicatario della gara d'ambito e/o di dismissione precedente. Si ravvisa, comunque, l'intenzione dell'ente per tale partecipazione di avviare un percorso per l'alienazione della quota detenuta attraverso un'attività di due diligence legale e contabile, volta, tra le altre cose, a determinare il valore attuale e prospettico della partecipazione e determinare la dismissione nel momento economicamente più vantaggioso e, dunque, ad una maggiore valorizzazione della quota sociale in sede di vendita.

⇒ **PESCARA INNOVA SRL.**

Si conferma la proposta di messa in liquidazione come da atti precedentemente indicati.

⇒ **FONDAZIONE DEI MUSEI CIVICI DI LORETO APRUTINO.**

Si conferma il mantenimento.

⇒ **CONSORZIO SVILUPPO INDUSTRIALE AREA CH-PE.**

Si conferma che la stessa si trova in stato di liquidazione volontaria in attesa di definizione.

⇒ **RISCO SRL.**

Si conferma che si trova in liquidazione in quanto è stata dichiarata fallita.

⇒ **TERRE D'ABRUZZO**

Si conferma la volontà di procedere al recesso.

⇒ **DAQ (DISTRETTO ALIMENTARE DI QUALITÀ) OLIO D'OLIVA D'ABRUZZO.**

Si propone la volontà di procedere al recesso, in quanto le attività statutarie non sono riconducibili alle attività che realizzano servizi di interesse generale, secondo lo Statuto che all'art. 8 disciplina la specifica procedura per l'alienazione della quota, il quale prevede la comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione al fine di darne informazione ai soci per l'esercizio del diritto di prelazione, con le modalità dettagliate nella norma in parola; e ove non venisse esercitata la prelazione, la possibilità di alienare la quota a favore soggetti terzi con la procedura ivi disciplinata, e fatto salvo il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2473 del codice civile ove la procedura di alienazione non andasse a buon fine.

⇒ **ASMEL CONSORTILE a r.l.**

Si conferma il recesso deciso con delibera di consiglio comunale n. 21 del 28.06.2022.

Ciò premesso la situazione al 31.12.2022 risulta essere la seguente:

**ELENCO N° 1****ENTI COMPONENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI LORETO APRUTINO PER L'ESERCIZIO 2022:**

<b>Codice fiscale società</b>	<b>Denominazione società</b>	<b>Anno di costituzione</b>	<b>% Quota di partecipazione</b>	<b>Attività svolta</b>
91018080688	AMBIENTE SPA	1998	0,69	RACCOLTA, TRATTAMENTO, SMALTIMENTO RIFIUTI, RECUPERO MATERIALI
91015370686	ACA SPA IN HOUSE PROVIDING	1993	1,45	GESTIONE RISORSE IDRICHE
01671550687	VESTINA GAS SRL	2002	32,00	COMMERCIO GAS DISTRIBUITO MEDIANTE CONDOTTE
01671350682	SOCIETA' INTERCOMUNALE GAS SPA	2002	12,10	PRODUZIONE GAS DISTRIBUZIONE COMBUSTIBILE MEDIANTE CONDOTTE
01843880681	PESCARA INNOVA SRL	2007	3,75	HOLDING SERVIZI APPLICATIVI (ASP)
91050160687	FONDAZIONE DEI MUSEI CIVICI DI LORETO APRUTINO	1997	45,00	ATTIVITA' DI MUSEI
80000670697	CONSORZIO SVILUPPO INDUSTRIALE AREA CHIETI-PESCARA	1962	1,39	SVILUPPO DI PROGETTI IMMOBILIARI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
01930370687	RISCO IN LIQUIDAZIONE	2013	43,00	ATTIVITA' DI STUDI COMMERCIALI, TRIBUTARI E REVISIONE CONTABILE
01662260684	LE TERRE D'ABRUZZO SOCIETA' CONSORTILE	2002	0,05	SVILUPPO PROGRAMMI A CARATTERE RURALI REALIZZAZIONE PROGETTI COMUNITARI
91022070683	DAQ OLIO D'OLIVA D'ABRUZZO SOCIETA' CONSORTILE ARL	2014	1,00	VALORIZZAZIONE SISTEMI DI PRODUZIONE AGROALIMENTARE DI QUALITA'
12236141003	ASMEL CONSORTILE SOC. CONS. A R.L. (IN FASE DI RECESSO)	2013	0,262	CENTRALE DI COMMITTENZA

**ELENCO 2****ENTI, ORGANISMI STRUMENTALI E SOCIETA' CONTROLLATE E PARTECIPATE RICOMPRESI NEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO DEL GRUPPO "COMUNE DI LORETO APRUTINO" PER L'ESERCIZIO 2022:**

<b>Codice fiscale società</b>	<b>Denominazione società</b>	<b>% Quota di partecipazione</b>	<b>Riferimenti normativi</b>	<b>Classificazione</b>	<b>Metodo di consolidamento</b>
91015370686	ACA SPA	1,45	Art. 11 Quater D.Lgs. 118/2011	Società Partecipata	Proporzionale
01671550687	VESTINA GAS SRL	32,00	Art. 11 Quater D.Lgs. 118/2011	Società Partecipata	Proporzionale
01671350682	SOCIETA' INTERCOMUNALE GAS SPA	12,10	Art. 11 Quater D.Lgs. 118/2011	Società Partecipata	Proporzionale

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa D'Incecco Marzia

Il Responsabile Settore Finanziario  
Dott.ssa Rasetta Barbara